

alla luce di quanto sopra si riscontra un disallineamento sulle finestre precedentemente calcolate e quanto riveniente dai conteggi attualmente effettuati dall'INPS;

le Parti
hanno convenuto quanto segue

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Personale con finestra di pensione entro il 1° dicembre 2023 (già aderente agli accordi 5 febbraio 2016, 4 febbraio 2017 e alla prima fase dell'Accordo 1° febbraio 2018)

In relazione a quanto rappresentato in premessa, al fine di evitare disagi ai colleghi interessati all'adesione a causa della differenza di massima di un mese rispetto alla finestra pensionistica risultante all'Azienda e quanto riveniente dai conteggi effettuati dall'INPS, le Parti concordano che i colleghi già aderenti ai precedenti piani esodo la cui finestra di pensione si collochi nel corso del 2023, ferma restando la cessazione prevista e comunicata agli stessi, al fine di allineare le domande di accesso al Fondo di Solidarietà con quanto calcolato dall'INPS, avranno, dove previsto, la permanenza nel Fondo stesso per un periodo inferiore, di massima un mese.

Art. 3 – Nuove adesioni derivanti dalla seconda fase dell'Accordo 1° febbraio 2018

Le Parti – in relazione ai colleghi che potranno aderire alla seconda fase dell'Accordo 1° febbraio 2018 – concordano di consentire l'adesione su base volontaria applicando le nuove tabelle contributive e di età utilizzate dall'istituto di previdenza, ricomprendendo anche i colleghi che, per effetto dei nuovi calcoli abbiano finestra di pensione entro il 1° giugno 2024 (ex 1° luglio 2024).

Conseguentemente all'applicazione delle nuove tabelle, i colleghi con finestra originaria al 1° gennaio 2024 vedranno, di massima, la nuova finestra collocarsi al 1° dicembre 2023.

In relazione a detta popolazione, si chiarisce inoltre che - considerato il mutato scenario in termini di anticipo della maturazione dei requisiti pensionistici – il criterio di priorità per l'accettazione delle nuove richieste di adesione al Fondo di Solidarietà definito nell'art. 3, 5° comma, punto 2, dell'Accordo 1° febbraio 2018 (*“per coloro che maturano la finestra pensionistica tra il 1° gennaio 2024 e il 1° giugno 2024, l'operare in Regioni in cui esistano disallineamenti di organico rispetto alle minori necessità operative sulla base delle risultanze aziendali”*) viene conseguentemente applicato ai colleghi con maturazione del requisito pensionistico dal 1° dicembre 2023 (ex 1° gennaio 2024) al 1° giugno 2024 (ex 1° luglio 2024).

Dichiarazioni finali

Qualora dovessero venire introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che le Parti (Gruppo/OO.SS. firmatarie) daranno luogo ad appositi incontri al fine di valutarne in maniera congiunta eventuali impatti che ne potrebbero derivare e ricercare le migliori soluzioni possibili.

Resta valido quanto previsto in termini di Conciliazione e convalida dall'Accordo 1° febbraio 2018 ed eventuali ulteriori intese qui non richiamate.

UniCredit e le aziende del Gruppo

FABI

FIRST

FISAC

UILCA

UNISIN

